



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 2 dicembre 2021 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente

Sentenza

nella causa per controversia *di previdenza sociale* promossa da:

BIZZARRO Antonia

rappr. e dif. dagli avv.ti Luca MARAGLINO e Marcello CARANO

- Ricorrente -

contro

I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappr. e dif. dagli avv. G.M. ROMBALDI e L. FORTUNATO

- Convenuto -

OGGETTO: "RILICUIDAZIONE PENSIONE: PERIODI DI MALATTIA E/O INFORTUNIO"

Fatto e diritto

Con ricorso depositato il 28 giugno 2020 la ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione di vecchiaia (cat. VO n° 13007882) con decorrenza dal gennaio 2010, lamentava che l'INPS avesse escluso dal calcolo della retribuzione annua pensionabile la contribuzione relativa a periodi di malattia e/o infortunio, in asserita violazione del disposto di cui all'art. 7, D.L. 12 settembre 1983 n° 463 (conv. con modif. dalla L. 11 novembre 1983 n° 638).

Pertanto, ha chiesto dichiararsi il suo diritto al ricalcolo della pensione in godimento, sin dall'originaria decorrenza, con l'inserimento dell'esatto valore retributivo della contribuzione predetta, perequato all'attualità, e la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze tra il dovuto e l'erogato, oltre accessori e spese.

L'INPS si è costituito eccependo:

→ l'improponibilità della domanda per difetto di istanza amministrativa;



- l'inammissibilità della domanda per decadenza dall'azione giudiziaria;
- la prescrizione decennale del diritto alla rivalutazione o ricostituzione della pensione;
- l'infondatezza nel merito.

Sulla base della documentazione acquisita, la causa è stata infine discussa all'odierna udienza e viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).

Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367).

Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a C ASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a C ASS. SEZ. VI-LAV. 28 MAGGIO 2014 N° 12002).

E' infondata l'eccezione dell'Inps relativa all'improponibilità della domanda per difetto di istanza amministrativa: trattandosi di mera richiesta di riliquidazione, l'istanza amministrativa è quella originariamente presentata per la concessione del trattamento pensionistico (dovendosi dunque opinare che l'Ente fosse già a conoscenza dei presupposti del diritto azionato: cfr. Cass. Lav. 5 ottobre 2007 n° 20892).

Né può addivenirsi a diversa determinazione, in relazione al disposto di cui all'art. 56, co. 1, lett. a) num. 2, R.D.L. 4 ottobre 1935 n° 1827 (conv. con modif. dalla L. 6 aprile 1936 n° 1155), a tenore del quale: “*Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato: a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa: ... 2. I periodi di malattia tempestivamente accertata,*



indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi;”.

Sul punto, basti invero richiamare quanto previsto dallo stesso INPS nella Circolare 24 gennaio 2013 n° 11, in particolare al paragrafo 2: “ *I riconoscimenti figurativi a domanda discendono dalla previsione dall’articolo 56, lettera a), del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, norma che trovava il suo fondamento nell’allora evidente impossibilità dell’Istituto di conoscere autonomamente l’esistenza e la durata degli eventi per i quali era prevista una tutela ai fini previdenziali. Il principio dell’accredito a domanda - fissato dalla suddetta norma per i periodi di servizio militare, di malattia tempestivamente accertata e quelli di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio - è stato poi esteso ad eventi riconoscibili figurativamente da momenti successivi (donazioni sangue ex lege 107/1990, permessi ex lege 104/1992, congedi straordinari ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001, ulteriori eventi quali i permessi per allattamento, malattie figli, donazioni di midollo osseo). Il suddetto criterio ha continuato ad essere applicato anche a seguito di sostanziali modifiche, intervenute nel sistema di accredito dei contributi, che hanno consentito di individuare natura e durata (anche se in termini di sole settimane) di tutti gli eventi intervenuti nel corso di un rapporto di lavoro, di procedere alla loro esposizione in estratto conto e, laddove necessario, di effettuarne la relativa valorizzazione utilizzando le informazioni contributive/retributive fornite dai datori di lavoro attraverso le denunce individuali. L’attuale possibilità di utilizzo sistematico ed uniforme delle informazioni già presenti negli archivi automatizzati consente peraltro di fornire un estratto più completo, evitando il ricorso ad ulteriore documentazione di parte e ad interventi di acquisizione manuale. Ciò consente inoltre, di realizzare una più fedele corrispondenza fra le anzianità contributive dei periodi a suo tempo indennizzati/dichiarati dalle aziende e quelle riconosciute figurativamente, facilitandone la corretta e più favorevole valutazione ai fini delle prestazioni. Detta scelta consente anche di estendere l’ambito di intervento degli applicativi realizzati, creando un valore aggiunto rispetto alle procedure già in uso: diversamente, la valorizzazione avrebbe interessato i soli periodi acquisiti in ARPA.*

Apposita domanda dovrà essere presentata dagli interessati per il riconoscimento degli eventi collocati al di fuori di un periodo lavorativo (servizio militare, malattia e maternità fuori rapporto di lavoro), per i quali non sono presenti informazioni negli archivi di gestione ovvero degli eventi che, seppure verificatisi in costanza di rapporto



di lavoro, si riferiscono ad anni in cui non era o non è prevista la relativa dichiarazione a carico del datore di lavoro.”.

Del resto, siffatta conclusione appare anche compatibile con la libera disponibilità da parte del singolo assicurato della propria posizione contributiva, atteso che – come pure chiarito nella citata Circolare n° 11/2013, al paragrafo 3 – è comunque garantita la possibilità di rinunciare all'utilizzo di periodi figurativi a domanda registrati in estratto (ovviamente, a meno che si tratti di periodi figurativi già utilizzati per liquidare precedenti prestazioni).

Pertanto, la registrazione automatica in estratto conto e la valutabilità ai fini delle prestazioni degli eventi figurativi per il cui accredito è di norma prevista la domanda degli interessati non limita in alcun modo la facoltà degli stessi di disporre del proprio conto assicurativo, né compromette il loro potere decisionale, potendo essi pur sempre decidere di rinunciare all'accredito ai fini pensionistici, chiedendo espressamente l'esclusione di tutti i periodi figurativi registrati in estratto conto o solo di alcuni di essi e di scegliere, per quanto riguarda la malattia, i periodi da considerare ai fini delle prestazioni e quelli da escludere, perché eccedenti i previsti limiti di legge.

Ed allora, la possibilità per l'INPS di utilizzare informazioni già presenti negli archivi automatizzati determina la non necessità di una specifica istanza amministrativa da parte dell'interessato.

È invece fondata l'eccezione dell'Inps relativa all'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza, ex art. 47, ultimo comma, d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, sì come aggiunto dall'art. 38, comma 1, lettera d), n. 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

Il comma primo, lettera d), numero 1), dell'art. 38 del D. L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, dispone che: *«al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 1) all'articolo 47 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte"»*.

Nella fattispecie in esame, invero, certamente si controverte di *“prestazioni riconosciute solo in parte”* poiché - ovviamente secondo la prospettiva attorea - l'INPS non



avrebbe tenuto adeguatamente conto di tutti gli elementi e informazioni che incidevano sulla integrale liquidazione del trattamento previdenziale, asseritamente già presenti all'atto della determinazione dell'ammontare pensionistico (qui oggetto di contestazione) e perciò noti all'Istituto sin da quel momento. Ciò comporta, altresì, la non necessità di una apposita istanza amministrativa (anche ai fini della proponibilità del ricorso giudiziario, poiché l'INPS era già a conoscenza dei presupposti del diritto azionato: cfr. Cass. Lav. 5 ottobre 2007 n° 20892 e Cass. Lav. 14 aprile 2005 n° 7710). Ed allora, ritiene il Tribunale di prestare adesione all'orientamento ermeneutico espresso dalla Corte di Cassazione – Sezione Lavoro nella sentenza 14 dicembre 2020 n° 28416 (stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità, avendo la S.C. ivi affermato *ex professo* di volersi discostare dall'indirizzo precedentemente prevalente, sostenuto *ex plurimis* da Cass. nn° 16257/2020, 16718/2020, 4671/2019, 21319/2016 e 16549/2016, che nondimeno era stato già contraddetto da Cass. Sez. VI-Lav. 7 febbraio 2019 n° 3580).

Nella sentenza n° 28416/2020 sono state enunciate, in particolare, le seguenti considerazioni: *“... Con riferimento all'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 47, come modificato dall'art. 38 citato, va qui ribadito il principio ormai affermatosi (a partire da ord. n. 7756/2016 e sent. n. 29754/2019) secondo cui, in applicazione dei principi e delle ragioni enunciati dalle SU di questa Corte con la sentenza n. 15352/2015 - relativa all'applicazione del termine di decadenza introdotto dal legislatore del 1997 con la legge n. 238 solo a decorrere dall'entrata della legge stessa - il termine di decadenza introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. d) n. 1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito", decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trovi applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (6/7/2011).”*

Come è noto la citata pronuncia delle SU è intervenuta nella materia delle emotrasfusioni ed ha stabilito, con l'art. 1, comma 9 L. n. 238/1997, che i soggetti interessati a ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentino alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali o di 10 anni



nei casi di pensioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La norma che ha introdotto il nuovo termine di decadenza è stata interpretata dalle S.U. nel senso che il detto termine decorre dalla entrata in vigore della legge per le ipotesi di epatiti post trasfusionali contratte (e accertate) anteriormente alla sua emanazione. Dalla sentenza sono enucleabili principi validi anche nell'interpretazione della decadenza introdotta dall'art. 42 citato e che inducono a discostarsi dalla precedente giurisprudenza di questa Sezione. In particolare, le Sezioni Unite hanno esaminato, al pari della fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, un problema di diritto transitorio attinente alla determinazione dell'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza su una situazione ancora pendente. Con la citata pronuncia, premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizione - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizione per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale".

In conclusione, richiamati gli argomenti esposti nei precedenti citati ed in armonia con la pronuncia delle sezioni unite del 2015, deve concludersi per l'applicabilità dell'art. 42 citato come modificato.



Deve ritenersi ormai acquisito, nel diritto vivente, che la statuizione enunciata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n° 15352 del 22 luglio 2015 costituisca un principio generale, in quanto l'interesse alla conservazione del previgente regime più favorevole di esercizio del diritto non si traduce in una situazione giuridica consolidata ma in un mero affidamento di fatto, ingenerato dalla vigenza della disciplina anteriore: ma tale affidamento è tutelato dall'articolo 252 disp. att. cod. civ., a tenore del quale, per coloro che si trovavano nella situazione prevista dalla legge e soggetta a decadenza in epoca successiva, il termine di decadenza comincia a decorrere soltanto dalla data di entrata in vigore della legge che l'ha introdotta.

Pertanto, il regime di cui al comma 1 dell'articolo 252 disp. att. cod. civ. si riferisce a tutte le ipotesi di introduzione di un termine all'esercizio di un diritto ed ha valore di regola generale, per quanto si desume dal comma 2 (seppur letteralmente riferito al solo «acquisto» e non alla perdita o all'esercizio di un diritto, come pure rimarcato anche da Cass. Sez. VI-Lav. 25 giugno 2018 n° 16661).

Orbene, facendo applicazione di tali principi di diritto nel caso di specie, è meramente consequenziale rilevare che l'azione giudiziaria è stata introdotta tardivamente, rispetto alla scadenza del termine decadenziale *de quo*, computato a decorrere dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore della disposizione innovativa che l'ha introdotto, controvertendosi su una prestazione liquidata anteriormente).

Né può opinarsi che il meccanismo decadenziale, nel caso di specie, sia non unitario, bensì “mobile”, cioè operante (solo) per i singoli ratei.

Deve invero constatarsi che la specifica norma applicabile nella controversia in esame, mentre per gli accessori ricollega la decorrenza del termine decadenziale al pagamento della sorte capitale (quindi evidentemente anche ai singoli ratei), per le “prestazioni riconosciute solo in parte” la ricollega solo al “riconoscimento parziale della prestazione”, così ben plausibilmente riferendosi alla specifica determinazione dell'Istituto che si assuma erronea: del resto, solo in tal modo sembra potersi dare un senso logico alla differenziazione operata testualmente dalla norma tra le due ipotesi, posto che se il legislatore avesse voluto riferirsi in entrambi i casi, quale *dies a quo*, alla data del pagamento (quindi anche dei singoli ratei, per i trattamenti pensionistici), verosimilmente non avrebbe effettuato tale distinzione.

Tanto, in particolare, sembra possa affermarsi alla stregua dell'art. 12 delle “Disposizioni sulla legge in generale”, secondo cui la ricerca del “senso” “fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” può avvenire anche



sulla base del criterio ermeneutico sussidiario della "*mens legis*", fondato sull'esame complessivo del testo, ove l'interpretazione letterale non sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare (cfr. Cass. Sez. III, 4 ottobre 2018 n° 24165 e Cass. Sez. I, 3 dicembre 2010 n° 24630).

Pertanto, attesa la peculiare indicazione, contenuta nell'ultimo comma dell'art. 47, d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, rilevante in questa sede, del *dies a quo* ai fini del decorso del termine decadenziale, appare altresì inapplicabile l'orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Lav. 8 aprile 2004 n° 6904; conf. *ex plurimis* Cass. Lav. 15 settembre 2011 n° 18838 e Cass. Lav. 27 maggio 2014 n° 11835) secondo il quale la decadenza non è unitaria, bensì mobile per ciascun rateo, in quanto specificamente concernente il secondo comma dell'art. 47, d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (relativo a controversie in materia di trattamenti pensionistici comunque certamente diverse da quelle aventi ad oggetto solo "*prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito*", cui invece si riferisce *ex professo* l'ultimo comma del medesimo art. 47).

E ciò soprattutto perché parimenti inapplicabile al caso di specie risulta l'art. 6, co. 1, D.L. 29 marzo 1991, n. 103 (conv. con modif. dalla L. 1° giugno 1991, n. 166), in quanto tale norma – nel chiarire che si tratta di termini di natura sostanziale (cioè posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione) e comunque limitati ai ratei pregressi delle prestazioni pensionistiche – è riferita solo ai commi secondo e terzo dell'art. 47 (tutelando, quindi, il diritto a pensione - non soggetto a prescrizione né suscettibile di essere vanificato attraverso l'istituto della decadenza - ed essendo dunque attinente solo alle domande volte ad ottenere la prestazione, non una sua mera riliquidazione: cfr. Cass. SS.UU. 29 maggio 2009 n° 12720).

Invece nel presente giudizio, si ribadisce, rileva il fatto che nell'ultimo comma dell'art. 47 si rinviene una disciplina specifica ed autonoma della decorrenza della decadenza, in riferimento alle "*prestazioni riconosciute solo in parte*".

Ed infatti, si osserva che – pur trattandosi di questione rilevabile d'ufficio – nella richiamata sentenza n° 28416/2020 la Suprema Corte ha affermato l'intervenuta integrale decadenza, cassato senza rinvio la sentenza di merito impugnata e rigettato *in toto* l'originaria domanda, così evidentemente confermando di ritenere anch'essa che, per le "*prestazioni riconosciute solo in parte*", la decadenza - una volta maturata - preclude totalmente l'azione volta ad ottenere l'adeguamento (non solo i singoli ratei



“ultratriennali”): in termini, si veda altresì *ex professo* CASS. SEZ. VI-LAV. 6 MAGGIO 2021 N° 11909.

Per tutti i sopra esposti motivi, dunque, si ritiene di non poter condividere CASS. LAV. 17 GIUGNO 2021 N° 17430, segnalandosi altresì che nemmeno residuano dubbi in ordine alla compatibilità costituzionale della norma decadenziale, così interpretata, avuto riguardo, *in primis*, al fatto che si tratta – in generale - di misura dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, come tale reiteratamente ritenuta conciliabile, sempre nel medesimo ambito previdenziale e/o assistenziale, con i principi costituzionali vigenti in materia (cfr. Cass. Lav. 15 novembre 2019 n° 29754, in tema di prestazioni assistenziali; nonché Cass. Lav. 23 agosto 2018 n° 21039, in ordine alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, in cui si esclude anche la possibilità di una riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale; nello stesso senso, si veda anche Cass. Lav. 26 agosto 2020 n° 17792).

Ed ancora, più in particolare, deve considerarsi che nella specie la preclusione (peraltro dopo il decorso di un termine triennale, quindi non breve) concerne solo una frazione del trattamento pensionistico, sicché nessun sostanziale *vulnus* appare configurabile in relazione all'*an* del diritto a pensione tutelato dall'art. 38 Cost. (non essendo cioè leso il diritto costituzionalmente protetto ad avere mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia), venendo in rilievo solo la corretta determinazione dell'ammontare monetario, rispetto a cui appare invero preminente la necessità di tutelare la stabilità del sistema finanziario pubblico (cfr. Cass. Sez. VI-Lav. 9 novembre 2018 n° 28639, Cass. Sez. VI-Lav. 29 febbraio 2016 n° 3990 e Cass. Lav. 19 marzo 2014 n° 6331).

Rimane pertanto asseverata la ritenuta inammissibilità della domanda, per intervenuta integrale decadenza.

Quanto alle spese, pur nell'ipotesi in cui parte ricorrente non abbia formulato la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 152 disp. att. cpc. (sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269, conv. in L. 24/11/2003 n° 326) in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione, se ne deve comunque disporre la compensazione, *ex art.* 92 cpc., avuto riguardo alla configurabilità di un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda, per intervenuta decadenza; spese compensate.

Taranto, 2 dicembre 2021.

Il Tribunale - Giudice del Lavoro

dott.ssa Giulia VIESTI

Il Cancelliere

R. G. n° 4365/20